

## CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO

### TRA

La **Fondazione Centro Professionale Europeo Leonardo**, cod. fiscale 01972320921, in seguito nominato più brevemente “Soggetto Promotore”, con sede in Cagliari, Via Dante n. 254 Scala L, nella persona del legale rappresentante, P.I. Giuseppe Ferrara, domiciliato per la carica in Via Dante n. 254 Scala L, 09126 Cagliari;

### E

L'Azienda Tutela Salute (ATS) con sede in Sassari Via Monte Grappa n. 82, C.F. 92005870909, P.I. 00935650903 nell'interesse dell'ASSL di Lanusei in persona del Direttore Dott. Pier Paolo Pani, delegato con Deliberazione ATS n. 11 del 18/01/2017, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASSL di Lanusei in Via Piscinas, 5 Lanusei;

### PREMESSO

che, la Fondazione Centro Professionale Europeo Leonardo è affidatario del corso di “Operatore Socio Sanitario” – Approvazione del Progetto prot. n. 33513/4098 del 13.10.2016 – Codice corso 2016/CPELEONARDO/OSS/Lanusei/00-03

che, il Soggetto Promotore per la realizzazione del progetto, ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9, della L.R. 02/03/1982, n. 7;

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio pratico, che sarà svolto da n. **24 allievi**, frequentante il corso “Operatore Socio Sanitario” – Approvazione del Progetto prot. n. 33513/4098 del 13.10.2016 – Codice corso 2016/CPELEONARDO/OSS/Lanusei/00-03, presso il **Presidio Ospedaliero Nostra Signora della Mercedes** di Lanusei, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto **per un ammontare complessivo di 250 ore ad allievo**, nel periodo compreso **tra il mese di dicembre 2017 e febbraio 2018**.

#### ART. 2

**L'Azienda** dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio pratico, secondo il programma presentato dal Soggetto Promotore. L'Azienda si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature e organizzazione, un proprio dipendente collaboratore con funzioni di coordinamento e il referente aziendale ai fini della realizzazione del programma.

Durante il periodo di tirocinio l'allievo avrà come referenti i *Tutor di tirocinio*, che saranno individuati dal Direttore Area *Nursing*, e avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante. I Tutor hanno, altresì, il compito di garantire il raggiungimento

degli obiettivi, attraverso la sperimentazione delle attività pratiche e di valutare il tirocinio.

I Tutor hanno idonea competenza ed esperienza professionale per lo svolgimento delle attività formative.

### **ART. 3**

Il tirocinio pratico che si configura come parte integrante del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione della conoscenza dei sistemi produttivi aziendali.

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio pratico sono concordate con **l'Azienda.**

Per tale prestazione di Tirocinio, la Fondazione Centro Professionale Europeo Leonardo si impegna a corrispondere all'Azienda un compenso orario di **€ 1,20** ad allievo per il numero delle ore di ciascun allievo (€1,20 X250 ore X 24 allievi), per un totale di € 7.200,00, che sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura.

**Il compenso suindicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dall'allievo.** La prestazione verrà liquidata compatibilmente con le erogazioni pubbliche afferenti lo specifico Progetto.

### **ART. 4**

Il Soggetto Promotore provvede a garantire il tirocinante con apposita polizza di responsabilità civile, (AXA Assicurazioni S.p.A, polizza n. 104736), che copre i rischi che possono derivare dal partecipare all'attività aziendale, nonché i cosiddetti rischi in itinere, oltre all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

### **ART. 5**

In caso di inadempienze gravi e ripetute, in costanza di intervento formativo, la presente convenzione è risolta di diritto, causando altresì l'interruzione della collaborazione. In caso di recesso anticipato verranno comunque riconosciute le spese nella misura del 50% del compenso pattuito.

### **ART. 6**

Il Soggetto Promotore si impegna a fornire all'allievo l'abbigliamento adeguato. Per accedere alle sedi di tirocinio e svolgere le attività previste e far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si impegna a:

- seguire le indicazioni dei Tutor;
- rispettare le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti c/o l'Azienda;
- mantenere l'obbligo della segretezza su ciò di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio pratico e che attiene ai sistemi produttivi dell'Azienda stessa;

#### **ART. 7**

**L'Azienda** si impegna a:

- rispettare e far rispettare il programma di tirocinio pratico concordato, in tutti i suoi aspetti;
- mettere a disposizione un proprio dipendente o collaboratore, che assume il ruolo di *Tutor di tirocinio* che avrà la responsabilità di seguire il tirocinante e di esprimere una valutazione finale sulla realizzazione del programma di raggiungimento degli obiettivi;
- le presenze saranno comprovate mediante la firma dei Coordinatori, e saranno apposte nel registro individuale del tirocinante fornito dal Soggetto Promotore;
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore qualsiasi danno, o incidente, che possa accadere al tirocinante, o incidenti o danni che possono accadere a dipendenti e/o cose dell'Azienda, derivanti dalla permanenza nella stessa del tirocinante, nonché le eventuali assenze di questi ultimi;
- la realizzazione del tirocinio pratico non comporta per l'Azienda alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, direttamente ed esclusivamente riconducibili all'attività del tutoraggio;
- i rapporti che l'Azienda intrattiene con il tirocinante, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione; in ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica del tirocinante nei confronti dell'Azienda.

#### **ART. 8**

Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, alla quale forma le parti attribuiscono carattere essenziale.

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché agli usi vigenti non incompatibili con gli intenti qui esplicitati, nonché infine alla buona fede nella interpretazione quanto all'esecuzione del presente contratto.

#### **ART. 9**

Le parti convengono espressamente che ogni articolo alla presente scrittura ha valore essenziale, per cui la nullità ed irregolarità eventuale di una sola delle clausole contenute, implica per volontà concorde delle parti, la inefficacia di ognuna di ognuna delle altre, essendo espressamente pattuito e riconosciuto da ambo le parti che il presente contratto non sarebbe stato stipulato e concluso se non nella previsione di integrale validità ed efficacia di tutte le clausole che precedono, nessuna esclusa.

#### **ART. 10**

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell'art.5, della legge 21 dicembre 1978,

n. 845.

Per ogni controversia legale il foro competente sarà quello di Cagliari.

**ART. 11**  
**Disposizioni finali**

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 22/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Direttore  
**ASSL di Lanusei**  
Dott. Pier Paolo Pani

Il Rappresentate Legale  
**Fondazione Centro Professionale Europeo Leonardo**  
Giuseppe Ferrara